



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 19/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69165 depositato in data 07.04.2023, proposto da **A.A.** nato a OMISSIS (C.F.OMISSIS) , elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, sito in Palermo, nella via Libertà n.62, da cui è rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti - PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO – elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it;

Comando generale Arma dei Carabinieri – CNA – Servizio Economico, Ufficio del contenzioso, in persona del legale rapp.te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c. dal Col. Amm. Nicola Petito - pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Francesco Gramuglia - Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G.

Norrito - Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 ed elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Presenti, all'udienza pubblica del 21.11.2023, l'Avv. Davide Ignazio

Marceca nell'interesse di parte ricorrente, nonché l'Avv. Tiziana

Norrito nell'interesse di INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto a

questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“in via principale, accertare*

e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del

trattamento di quiescenza attualmente in carico all'Istituto Previdenziale - e

per quanto di competenza degli altri destinatari del presente ricorso - con

valorizzazione tutti i contributi versati dal 1.1.2012 (quota C) sino all'ultimo

giorno di servizio effettivo, comprendendo inoltre l'ulteriore periodo

trascorso in ausiliaria (2012-2017) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1864

Codice Ordinamento Militare, a modifica di quanto previsto dalla circolare

M_D A934676 REG2022 0036294 14.04.2022 Previmil, la quale ha escluso

i possessori di pensioni calcolate con il sistema retributivo pro rata che

abbiano superato al 31.12.2011, l'aliquota di rendimento dell'80% di cui

all'art. 54 c. 7 DPR n. 1092/73; - Sempre in via principale, accertare e

dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del

trattamento di quiescenza attualmente in carico all'Istituto Previdenziale - e

per quanto di competenza degli altri destinatari del presente ricorso - con

valorizzazione dei contributi versati sugli accessori erogati dal C.N.A.

Carabinieri di Chieti per attività straordinarie (straordinari e indennità)".

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente espone in fatto:

a) che, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato posto in congedo, con il grado di Luogotenente, a far data dal 18 gennaio 2012, transitando poi in ausiliaria per anni cinque sino al 18.01.2017, dappoiché in possesso di uno dei requisiti utili ad accedervi (ossia il limite di età) e maturando anche anni di richiamo in servizio dal 2012 al 2017;

b) che, al termine dei cinque anni di servizio in ausiliaria, e segnatamente il 18 gennaio 2017, veniva quindi congedato in modo assoluto con corresponsione di trattamento pensionistico provvisorio (n. OMISSIS) calcolato con il sistema retributivo e che, con decorrenza 18.01.2012 ed a vita, gli era stata riconosciuta la pensione privilegiata di settima categoria dal 18.01.2012 (iscrizione n. OMISSIS);

c) che, durante il periodo in ausiliaria, egli aveva versato ai fini pensionistici la quota di contributi di competenza (ossia l'8,80%), spettando viceversa al Ministero della Difesa il versamento della quota residua (pari al 24,20%),

conseguendone il suo diritto alla riliquidazione del trattamento in ragione,

appunto, dell'ausiliaria svolta;

d) che, tuttavia, la Direzione Generale per la Previdenza militare e della Leva

(Ministero della Difesa), in data 14/04/2022, limitava la rideterminazione del

trattamento, ai dell'art. 1864 C.O.M, ai soli pensionati andati in pensione con

il sistema retributivo, con periodo di servizio maturato dopo il 1.1.2012

(quota C), senza aver raggiunto la massima anzianità contributiva

corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54,

comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Di talché, veniva espresso,

per questa ragione, un avviso diverso da quello per cui, in un primo

momento, al Ministero invece era apparsa ammissibile la riliquidazione del

trattamento di quiescenza (come da circolare M_D GPREV REG2021 del 4

agosto 2021);

e) di aver maturato, in sintesi, un periodo di servizio rientrante nella quota C)

ma di aver superato l'aliquota dell'80% e che, ritenendo illegittima

preclusione alla riliquidazione decisa per tali casi dal Ministero della Difesa

per chi avesse raggiunto la massima anzianità contributiva, in data 13

febbraio 2023, aveva trasmesso istanza di ricalcolo per il periodo trascorso

nella categoria ausiliaria;

f) che all'istanza *de qua* l'amministrazione di appartenenza aveva opposto

diniego, in data 15.02.2023, ammettendosi il ricalcolo ex art. 1864 D. Lgs n.

66/2010 al solo mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2011, della

massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% di cui

all'art. 54 c.7 Dpr n. 1092/73 e, tanto, benché egli fosse destinatario, ai sensi

della legge n. 190/2014, del trattamento pensionistico comprensivo della

quota contributiva (QUOTA C): il che, in definitiva, gli aveva imposto la proposizione dell'azione giurisdizionale per cui è processo.

III. Su queste premesse, il ricorrente formula, anzitutto, una composita doglianza tesa a denunciare la contrarietà al quadro normativo di riferimento dell'operato delle parti convenute.

III.1. Segnalato, anzitutto, che l'istituto dell'ausiliaria costituisce un periodo transitorio durante il quale il militare, in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione per compiere attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni e che egli, in concreto, vi ha avuto accesso, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, una volta cessato dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (60 anni), espone che il personale collocatovi ha diritto alla corresponsione della cd. indennità di ausiliaria. Quest'ultima è quantificata nell'importo del 50% - laddove il collocamento in ausiliaria si verifichi dopo il 1° gennaio 2015 - della differenza che risulta dal confronto di specifiche voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità operativa di base o di aeronavigazione, assegno pensionabile, indennità di parziale omogeneizzazione o assegno funzionale, come stabilito dall'art. 1870, co. 3 D. lgs 66/2010) e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall'interessato. L'indennità di ausiliaria, così calcolata, è poi soggetta ad aggiornamento (unitamente all'aggiornamento decretato per legge o contratti delle voci in questione per il parigrado in servizio), è computata anche sulla

13^a mensilità ed è reversibile. Con la cessazione dalla posizione di ausiliaria

– precisa il ricorrente - il personale interessato ha quindi diritto alla

riliquidazione del trattamento pensionistico e, agli effetti dell'anzianità

complessiva utile, si tiene conto anche del periodo trascorso in ausiliaria pur

quando l'interessato, durante tale periodo, non sia stato concretamente

richiamato in servizio. D'altronde, l'importo dell'assegno pensionistico viene

determinato, a sua volta, sulla base dei medesimi assegni di quiescenza, sui

quali era stato liquidato il trattamento di pensione al momento della

concessione dell'ausiliaria comprensivi degli scatti biennali di anzianità

previsti per il personale in servizio (con un incremento, cioè, pari al 2,50%

(per ogni biennio trascorso in ausiliaria) nonché con l'inserimento nella base

pensionabile dell'ultima indennità di ausiliaria in godimento. La quota

contributiva della pensione, inoltre, viene rideterminata utilizzando il

coefficiente di trasformazione vigente alla data di cessazione dalla posizione

di ausiliaria. Durante il periodo di godimento dell'ausiliaria, peraltro, il

trattamento di quiescenza, così comprensivo della pertinente indennità (di

ausiliaria), è soggetta alla ritenuta previdenziale (del 24% prevista per i

dipendenti dello Stato in attività e dell'8% circa in favore della Gestione

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali).

III.2. Ora, spiega il ricorrente, durante il collocamento in ausiliaria egli ha

ricoperto il doppio ruolo di pensionato e lavoratore, percependo sia il

cedolino derivante dal collocamento in ausiliaria sia, allorché richiamato in

servizio in costanza di ausiliaria, il cedolino per il rapporto di lavoro

subordinato in essere con l'Arma dei Carabinieri, corrispondendo contributi

sia sul cedolino provvisorio pensione sia sullo statino paga (per attività

extra-ordinarie, consistenti nei servizi d'istituto svolti mantenendo mansioni medesime al pari grado in servizio permanente e nelle attività d'indagine di iniziativa e su delega della Procura della Repubblica espletate quale di ufficiale di P.G. ex art. 57 c.p.p.). Correttamente, puntualizza il ricorrente, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (con propria comunicazione del 4 agosto 2021) - a proposito della questione del ricalcolo di pensione da periodo trascorso in ausiliaria e dunque ai fini della commutazione del trattamento di ausiliaria in pensione vitalizia ai sensi dell'art. 1863 Codice Ordinamento Militare - aveva pertanto assunto una posizione possibilista verso la valorizzazione del periodo trascorso in ausiliaria onde gli interessati potessero beneficiare sia del diverso coefficiente di trasformazione, al quale sottoporre il montante contributivo già maturato alla data dell'ingresso in posizione di ausiliaria, sia della rivalutazione di esso montante attraverso i versamenti operati durante detto periodo. E, in questo senso, secondo il ricorrente depongono le previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 707 L. 190/2014 e 24, comma 2, D.L. 2021 del 2011. Sennonché - si duole il ricorrente - con la successiva circolare nr. 0036294 del 14.04.2022, il Ministero della Difesa ha subordinato, inspiegabilmente, al mancato raggiungimento dell'80% dell'anzianità contributiva la possibilità di ottenere i benefici di cui all'art. 1864 c.o.m., vale a dire la rivalutazione dell'assegno per il servizio prestato in ausiliaria, escludendo, con ciò, dalla riliquidazione del trattamento la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria per coloro - come il ricorrente - che siano assoggettati al sistema retributivo e che, al 31.12.2011, abbiano già raggiunto la massima anzianità contributiva (corrispondente

all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

III.3. Nella parte e nella misura in cui la citata circolare nr. 0036294 del 14.04.2022 si frappone al suo diritto riliquidazione del trattamento di quiescenza attualmente in godimento attraverso la valorizzazione tutti i contributi versati dal 1.1.2012 (quota C) sino all'ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendovi l'ulteriore periodo trascorso in ausiliaria (2012-2017) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1864 d.lgs. 66/2010, la stessa, secondo il ricorrente, deve dirsi illegittima in quanto:

- viola l'art. 1 comma 707 L. 190/2014 nella parte in cui la previsione normativa stabilisce che debbano formare oggetto di valorizzazione tutte le anzianità contributive maturate dal dipendente in aggiunta a quelle necessarie per acquisire il diritto alla pensione. In effetti, la limitazione alla valorizzazione che occupa, sancita in circolare a proposito di coloro che sono soggetti (come il ricorrente, il quale, in ogni caso, vanta l'ulteriore requisito normativo dell'aver maturato servizio utile ai fini del calcolo della quota C) al sistema retributivo e che abbiano raggiunto l'aliquota di rendimento dell'80% (ex art. 54 c. 7 D.P.R. 1092/1973), non trova riscontro nel dettato normativo, come non conforme al diritto vivente, peraltro, deve dirsi il sotteso (alla circolare evocata) concetto di massima anzianità contributiva;

- falsamente interpreta l'art. 54 co. 7 del DPR 1092/1973, atteso che la disposizione in questione (secondo cui: *“la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile”*) non opera riferimento alcuno alla massima anzianità contributiva quanto, invece, alla percentuale che la base

pensionabile non può superare;

- trascura che la nozione di base pensionabile (ex art. 53 D.P.R. 1092/1973, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili) si è evoluta nel tempo (in forza del D. Lgs. n. 503/92 e, poi, della L. n. 335/1995, che, nel complesso, hanno riguardo alla media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento" ed introducono le note quote "A" e "B") fino alla L. n. 214/2011, la quale, attraverso la cd. quota C interamente contributiva, ha condotto alla estensione del sistema contributivo – limitatamente alle anzianità decorrenti dall'01.01.2012 - anche al personale in titolarità, alla data del 31.12.1995, di almeno 18 anni di contributi e quindi assoggettati, come il ricorrente, al c.d. sistema "contributivo pro- rata". Per tale via, la circolare contestata ha omissso, illegittimamente, di considerare che l'evoluzione riferita ha implicato l'ampliamento della base pensionabile in un senso per il quale, ad oggi, alle sole quote "A e B" (per cui rilevano le anzianità al 31/12/2011) si applica la percentuale dell' 80%, mentre la quota C" (ove di rilievo è lo spartiacque dal 1/1/2012 in poi) si calcola sul montante contributivo (33% di cui 24,20% a carico dell'Amministrazione e 8, 80% a carico del dipendente) di ciascun anno moltiplicato per un coefficiente di trasformazione in funzione dell'età del militare al momento della pensione;

- non tendendo in considerazione che l'art. 1 comma 707 L. n. 190/2014 è foriero ex se di effetti negativi, a carico dei pensionati assoggettati al sistema misto cd. 2012, per imporre una scelta a vantaggio dell'importo minore fra quelli risultanti dal doppio calcolo che la norma introduce, avalla una ulteriore pregiudizievole limitazione laddove esclude,

per gli stessi interessati, la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria comprendendo anche il periodo di quota C. In caso di superamento dell'80% ex art. 54 c. 7 TU pensioni, infatti, non risulta sufficiente a pienamente valorizzare, ai fini di quiescenza, il periodo di ausiliaria il solo meccanismo previsto dall'art. 1871 c.m.o, così come reso evidente, nel suo caso, l'applicazione dei criteri dettati dalla circolare del 4 agosto 2021 relativamente a tale ultima norma.

IV. Con una seconda doglianza, il ricorrente deduce inoltre la contraddittorietà dell'avviso enucleato nella circolare nr. 0036294 del 14.04.2022 rispetto a quanto affermato precedentemente dal Ministero della Difesa (nota M D GPREV 0038348 dell'11.05.2014), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (circolare n. 2/2012) e da INPS (messaggio INPS n. 8381 del 15.05.2012): amministrazioni che, con i propri avvisi, avevano nella sostanza confermato l'abbandono del concetto di massima anzianità contributiva voluto dallo *ius superveniens* in precedenza richiamato.

V. Con l'ultimo mezzo difensivo, il ricorrente precisa che la circolare Previmil M_D GPREV REG2021 0063412, del 4 agosto 2021, nel fare riferimento (al punto 2) all'accordo Ministero Difesa/INPDAP siglato con verbale in data 15/04/2003, con ciò perveniva ad escludere che il personale collocato in ausiliaria acquistasse il doppio status di pensionato/dipendente, conservando invece, solo quello di pensionato. Infatti, secondo la circolare, la evenienza che il quadro normativo applicabile prevedesse il versamento di contributi nella misura del 32,95% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,75% a carico del dipendente) non costituiva elemento atto a fondare una conclusione diversa a proposito dello status di pensionato degli interessati.

Ora, a dire del ricorrente, questo accordo è però “inapplicabile” al caso di specie (come, nel complesso, ai militari collocati in ausiliaria) perché non tiene in debita considerazione la specificità delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e G.d.F) che si concretizza – come nel suo caso – nel fatto che gli interessati, con il collocamento in ausiliaria e lo svolgimento di attribuzioni/servizi in sua costanza – continuano a rivestire la qualità di pubblici ufficiali e, nel suo caso, di P.G. Questa specificità sarebbe stata invece considerata, ai fini del trattamento di fine servizio, in forza della circolare INPS n.159 del 28.10.2021 diramata all’esito del parere n. 22028 del 15.12.2020 espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sicché, prosegue il ricorrente, la pertinente conclusione recepita ai fini del TFS non può che valere anche ai fini di quiescenza.

VI. Costituitosi il 19.06.2023, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, all’esito della ricostruzione della specifica posizione del ricorrente della cornice normativa di riferimento, ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Prospetta, segnatamente, che il Ministero della Difesa, per il tramite della circolare avversata dal ricorrente e resa in applicazione delle norme del d.lgs. 66/2010 (art. 1864 c.o.m., in particolare), ha fornito precisazioni volte a disciplinare gli effetti determinati dal versamento dei contributi relativi al trattamento di ausiliaria (comprensivi della quota del 24,20% a carico dell’Amministrazione sull’assegno e sull’indennità di ausiliaria) sulla pensione erogata. In particolare, con riferimento al personale la cui pensione è stata calcolata in tutto o in parte con il sistema contributivo, la circolare prevede, al termine del periodo di permanenza in ausiliaria, la rideterminazione, in senso migliorativo, del

trattamento in godimento mediante applicazione del coefficiente di trasformazione individuato in base all'età di cessazione dall'ausiliaria. Per quanto qui di rilievo, i destinatari della disposizione dell'art. 1864 del C.O.M. sono sia i dipendenti assoggettati al sistema contributivo (art. 1, co. 12 della Legge n. 335/1995) in quanto privi, al 31.12.1995, di anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni alla data del 31.12.1995 ma anche quelli che, pur avendo maturato contributi per un periodo pari a superiore ad anni 18 (e che, perciò, preservano il metodo di calcolo retributivo), risultano assoggettati (ex lege n. 214/2011) al sistema cd. misto 2012. In relazione a questi ultimi, però, rimane fermo che il ricalcolo ex art. 1864 C.O.M. è subordinato (i) al mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2011, della massima anzianità corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% ex art. 54, comma 7 del DPR n. 1092/1973 e (ii) al fatto che essi risultino destinatari, in esito al doppio calcolo ex art. 1 comma 707 della Legge n. 190/2014, del trattamento pensionistico comprensivo della c.d. quota "C", alla quale, in conseguenza, potrà accedere l'ulteriore accantonamento contributivo relativo al servizio svolto in posizione di ausiliaria. Difettando tali cumulative condizioni – come nel caso del ricorrente che, infatti, ha raggiunto, al 31/12/2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% ex art. 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - è da considerarsi assorbente il ricalcolo di fine ausiliaria basato in prevalenza sulla componente retributiva ex art. 1871 C.O.M. Il Comando convenuto eccepisce, in subordine, la prescrizione quinquennale.

VII. In data 06.09.2023, INPS ha versato in atti memoria difensiva,

concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso e, in via gradata, per la prescrizione quinquennale. Questa parte convenuta, in particolare, svolge considerazioni omologhe a quelle rassegnate dal Comando, evidenziando la piena legittimità della circolare ministeriale M_D A934676 REG2022 0036294 in quanto conforme alla normativa pensionistica regolante la materia. In questa prospettiva, ricordare che, prima della riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n.214/2011 (cd. riforma Fornero), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avessero maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo (ex art.1, comma 13, della legge n. 335/1995). Per i militari, come il ricorrente, il trattamento pensionistico veniva determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione (art. 1 co. 13, d.lgs. n. 503/1992), da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (cfr., art. 54, dpr n.1092/1973). Dal che seguiva che, anteriormente alla riforma Fornero, non erano valorizzabili, ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive possedute oltre i 40 anni. Con l'art. 24, comma 2., d.l. n.201/2011, si è poi stabilito che le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avessero maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano di tre quote (quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992; quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata

dal 1° gennaio 1993; quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011). Dalla originaria formulazione della disposizione, in ogni caso tesa al contenimento della spesa previdenziale, discese tuttavia un effetto esattamente contrario con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni. Tali pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici. In altri termini, tale categoria di soggetti finiva per avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere una ulteriore quota contributiva che incrementava l'importo finale. Il "paradosso" in questione è stato perciò emendato dall'art. 1 co. 707 della L. 190/2014 che, al testo originario dell'art. 24 comma 2, aggiunse il seguente periodo: *"in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa"*. Il successivo comma

708 dell'art. 1 L. 190/2014 ha precisato altresì che tale limite “*si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data*”, con ciò introducendosi, con decorrenza dal 1.1.2015, il cd. doppio calcolo del trattamento pensionistico attraverso i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato. Pertanto, al pensionato può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 e quello risultante dall'applicazione della quota contributiva pro-rata: nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, infatti, non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta dal ricorrente prima del 31.12.2011) al trattarsi della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art. 54 del DPR n.1092/1973. In conclusione, al ricorrente che vanta già l'applicazione dell'aliquota massima, non può, in ogni caso essere applicato un sistema di calcolo che produca un ulteriore incremento del trattamento pensionistico (così C. conti, Sez. III, n. 172/2022).

VIII. In data 08.09.2023, si è costituito in giudizio anche il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - il quale ha concluso per la reiezione del ricorso, secondo traiettoria argomentativa speculare a quella rassegnata in atti sia dal Comando Generale dei Carabinieri sia da INPS. Evidenza peraltro dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, maturato in seno a questa Corte, senz'altro sfavorevole agli assunti difensivi del ricorrente (Corte conti, Terza Sezione Centrale

d'Appello, sent. n. 172/2022; Id., Sez. Giur. per la Regione Emilia Romagna, sentt. nn. 33/2023, 35/2023, 37/2023 e 38/2023; Id. Toscana, sent. n. 225/2023; Id. Lombardia, sent. n. 93/2023; Id. Veneto, sent. n. 70/2023; Id. Sardegna, sent. n. 100/2023).

IX. In data 11.09.2023, parte ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva (seguita il successivo 14.09.2023 da atto di tenore sostanzialmente analogo) con la quale, richiamata la prima delle conclusioni trascritte in apertura di narrativa (cfr. punto I.) ha altresì richiesto “- *Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza - attualmente in carico all'Istituto Previdenziale, e per quanto di competenza del Ministero della Difesa – Comando Generale Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri – derivante dal richiamo in servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 993, 1871 c. 3, 1876 D.lgs n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare), con valorizzazione degli assegni pensionabili maturati durante il periodo di richiamo nonché degli accessori erogati dal C.N.A. Carabinieri per attività extra-ordinarie (straordinari ed indennità varie)*”.

X. In particolare, lo scritto difensivo che occupa, rinviando a quanto esposto con il terzo motivo di doglianza (punto V della narrativa), perora il diritto del ricorrente, come di ogni altro appartenente al personale “richiamato”, ad ottenere “*anche la rideterminazione del trattamento di quiescenza per le ragioni meglio esplicate*”.

X.1. Il collocamento in ausiliaria del ricorrente è avvenuto a seguito di presentazione della prevista dichiarazione di disponibilità a prestare servizio

nell'ambito del comune e della provincia di residenza presso

l'amministrazione di appartenenza (art. 886, comma 1 del decreto legislativo

15 marzo 2010, n.66: Allegato B alla circolare INPS n. 159 del 28.10.2021).

Al ricorrente, anzi, è stata fatta sottoscrivere una dichiarazione di gradimento

al richiamo senza assegni benché la stessa non sia prevista da alcuna

circolare e perciò da ritenersi illegittima ed irregolare.

X.2. Il decreto di PERSOMIL riguardante gli Ispettori dell'ausiliaria,

appartenenti alla classe 1952, cessati dal servizio permanente per raggiunto

limite di età e richiamati in servizio fino al 2017 - notificatogli nel corso del

richiamo – opera riferimento agli articoli da 986 a 991 del C.O.M. Analoghi

decreti di richiamo sono poi seguiti negli anni fino al collocamento in

congedo assoluto avvenuto 2017.

X.3. Su questi presupposti in fatto, il ricorrente assume che:

- il Comando Generale Arma dei Carabinieri ha errato nel disporre il

richiamo durante il collocamento in ausiliaria “senza assegni” in

applicazione degli artt. 986 e ss. C.O.M. Queste disposizioni, infatti, non si

occupano dei richiamati in servizio che appartengono all'Arma dei

Carabinieri bensì dei richiami in servizio degli Ufficiali delle forze di

completamento, dalla riserva di complemento e degli assistenti di volo

(personale in congedo illimitato). Diversamente, dunque, il Comando

avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 993 C.O.M., come reso chiaro dal

suo tenore letterale, accordandogli la riliquidazione del trattamento

pensionistico ai sensi dell'art. 1871 C.O.M. Sennonché dei decreti, previsti

dall'art. 993 citato ed attraverso cui è avvenuto in concreto il suo richiamo,

non vi è traccia alcuna in atti. Ora, osserva il ricorrente, la profonda diversità

che connota la posizione di chi si trova in ausiliaria (rispetto a coloro che sono direttamente riguardati dall'art. 986 C.O.M.) è posta in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 126/2000). La ricaduta di questa complessiva impostazione è, per quanto qui di stretto interesse, riassumibile nel senso che *“il richiamo in servizio del personale in ausiliaria non può che essere disposto con assegni, dando diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza”*. In questo convergente senso, depongono sia il quadro normativo di rilievo previgente al d.lgs. 66/2010, sia l'art. 886 co. 2 C.O.M. in materia di richiami, sia, ancora, le circolari di Persomil e dal Comando Generale Arma dei Carabinieri (prodotte in allegato alla memoria sub 6 e 7). Se ne deve dedurre, a giudizio di parte ricorrente, che *“la tipologia di richiamo applicata sarebbe stata esclusivamente quella con assegni, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso dal Comando Generale dell'Arma il quale, in mala fede, ha illegittimamente acquisito dichiarazioni di richiamo in servizio senza assegni provenienti dagli amministratori”*;

- la procedura di suo richiamo è pertanto infirmata da profili di illegittimità e criticità, ponendosi in violazione dell'art. 97 Cost.;
- è suo diritto ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza derivante dal richiamo in servizio ai sensi degli artt. 993, 1871 e 1876 C.O.M. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Comando Generale Arma dei Carabinieri, la rideterminazione ex art. 1871 C.O.M., indicata nel decreto di pensionamento, è affetta da erroneità ed incompletezza, posto che, dall'attento esame del documento previdenziale (decreto di pensionamento CNA Carabinieri), la posizione dell'amministrato risulta ferma alla data del

transito in ausiliaria e risultano applicati, altresì, solo gli scatti biennali al 2,50% nonché il coefficiente di trasformazione previsto per il raggiungimento dei 65 anni. Di qui, conclusivamente, la pretesa coltivata in memoria di rideterminazione del trattamento ai sensi dell'art. 1871 c. 3 C.O.M., a tenore del quale *“se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo”*. E, poiché egli è stato richiamato per anni cinque percependo cedolini per attività straordinarie derivanti dal richiamo (debitamente tassati al 8,80%), ha diritto, precisamente, alla valorizzazione in pensione degli assegni pensionabili maturati durante tutto il periodo di richiamo.

XI. All'udienza di discussione del 19.09.2023, come da verbale, parte ricorrente *“preso atto dell'avviso enucleato dalla III Sezione Centrale d'Appello di questa Corte sulla questione e consultata la parte personalmente, rinuncia alla domanda enunciata nel ricorso introduttivo e meglio rubricata come “prima” delle due domande svolte in via principale e, in conseguenza, anche alle corrispondenti argomentazioni formulate in ricorso”*, insistendo invece *“per l'accoglimento della domanda residua alla luce della memoria illustrativa versata in atti”*. INPS, attraverso il suo procuratore, non accettava *“la rinuncia parziale, formulata da parte ricorrente, e chiede la decisione del giudizio”*.

XII. Disposto dal Decidente il rinvio del giudizio all'odierna udienza di discussione, giusta ordinanza n. 145/2023, le parti hanno illustrato le tesi

difensive come da verbale di udienza. In particolare: parte ricorrente ha puntualizzato “che la seconda delle due domande proposte, oggetto di sviluppo argomentativo nella seconda doglianza contenuta in ricorso relativa all’attività straordinaria svolta dal ricorrente nel periodo di ausiliaria, riguarda la valorizzazione ai fini pensionistici del servizio reso; pertanto, si contesta il decreto di pensionamento laddove non contiene tale valorizzazione. Questo, come è evidente, determina la infondatezza della replica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale viceversa obietta che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto di richiamo”. A proposito delle difese Previmil, invece, parte ricorrente “fa richiamo alla giurisprudenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione (tra le altre sent. n. 7755/2017) che definisce chiaramente come spettante a questa Corte la controversia attivata dal ricorrente alla luce del suo petitum sostanziale”. Infine, “a proposito della pretesa novità della domanda opposta da Previmil si rileva che si tratta di mera esplicitazione di una domanda già svolta”. INPS, invece, “preliminarmente contesta la riconducibilità della domanda relativa alla riliquidazione della pensione con la valorizzazione del periodo di richiamo da concedersi con assegni, sul presupposto che quella argomentazione in seno al ricorso introduttivo era finalizzata a sostegno di una domanda diversa e cioè la riliquidazione della quota “C” con il periodo di ausiliaria, laddove nelle note integrative diventa supporto motivazionale per una domanda diversa”; rileva altresì che “le conclusioni di cui al ricorso sono diverse rispetto alle conclusioni della nota integrativa”.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente mira, in via principale, ad ottenere l'affermazione del suo diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza attualmente in godimento attraverso la valorizzazione in "quota C" di tutti i contributi versati dal 1.1.2012 sino all'ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendovi l'ulteriore periodo quinquennale trascorso in ausiliaria sensi e per gli effetti dell'art. 1864 Codice Ordinamento Militare. Insta, in conseguenza, per la disapplicazione della circolare M_D A934676 REG2022 0036294 14.04.2022 Previmil ossia del presupposto sulla cui base la valorizzazione anelata gli è stata negata in sede amministrativa.

1.1. Il ricorrente, in realtà, preso atto dell'orientamento declinato sulla questione dalla III sezione centrale d'Appello di questa Corte (sent. n. 172/2022), ha rinunciato espressamente a questa domanda in sede di udienza di discussione del 19.09.2023. Non avendo, però, INPS accettato la rinuncia parziale, è precluso al Decidente addivenire alla declaratoria di estinzione *in parte qua* del giudizio, sicché, anche questa domanda, deve essere decisa nel merito.

1.2. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente - collocato in congedo assoluto (all. 17 al ricorso) in data 18 gennaio 2017 dopo un periodo quinquennale di ausiliaria – risulta destinatario, con decorrenza 18.01.2012, di pensione ordinaria giusta decreto del Comando generale dell'Arma n. 86/2019 (all. 1 al ricorso) e quindi, con medesima decorrenza, di pensione privilegiata accordata con D.M. 284/2019 (all. 2 al ricorso). Il trattamento di quiescenza, come si ricava dagli atti citati, è calcolato mediante l'applicazione del criterio c.d. "Misto 2012". Occorre, in proposito, rammentare che l'art. 1, comma 13, L. 335/1995, ha fatto salva, in regime

transitorio, a favore dei dipendenti che potevano far valere alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo", calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il c.d. "sistema misto" (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita all'anzianità successivamente maturata è computata secondo il sistema contributivo (art. 1, comma 12, L. 335/1995). In tale quadro, si è inserita la disciplina dettata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214) modificata con D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14) la quale - in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di riduzione delle prestazioni previdenziali - ha disposto il passaggio al sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, anche nei confronti dei lavoratori che, in base alle precedenti regole, avevano diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo (Sez. Giur. Sardegna, 12 marzo 2020, n. 78). Nello specifico, l'art. 24, comma 2, D.L. 201/2011 (convertito con L. 214/2011) prevedeva - nella formulazione vigente alla data di collocamento del ricorrente in ausiliaria - che: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo".

Inoltre, al fine di evitare gli effetti distorsivi potenzialmente derivanti dalla valorizzazione, con il sistema contributivo, dei periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2012 - che avrebbe potuto procurare ai pensionati un trattamento di pensione superiore al massimo previsto dal sistema retributivo - l'art. 1, commi 707 e 708, L. 190/2014, ha previsto che il passaggio al sistema contributivo introdotto dalla normativa del 2011 non può comportare il riconoscimento di un importo di pensione maggiore a quello di cui il pensionato avrebbe goduto applicando il previgente sistema di calcolo retributivo, e ciò anche in riferimento alle pensioni eventualmente già liquidate (cfr. in questo senso, v. Corte dei conti, sent. n. 172/2022; Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 12 marzo 2020, n. 78). In base a tale disciplina, per i lavoratori che - come il ricorrente - erano titolari, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione non è più effettuato con il metodo interamente retributivo, ma con metodo retributivo/contributivo analogo a quello introdotto dalla L. 335/1995, dal quale tuttavia si differenzia per quanto attiene ai periodi presi a riferimento. Infatti, il criterio introdotto dal D.L. 201/2011 (c.d. "Misto 2012"), applica: - le regole del sistema retributivo, per il computo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 (e, precisamente, della c.d. "Quota A" corrispondente all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e della c.d. "Quota B" corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993); - le regole del sistema contributivo, per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi (c.d. "Quota C"). Nel caso di specie, dai decreti di pensionamento poc'anzi citati consta

che il ricorrente abbia raggiunto, al 31.12.2011, l'aliquota di rendimento non inferiore all'80% ex 54 co. 7 D.P.R. 1092/1973 (come peraltro è incontroverso in atti).

1.3. Orbene, come ormai è pacifico in giurisprudenza: “[...] il correttivo al sistema di calcolo della pensione introdotto dalla riforma Fornero (art. 24, comma 2, D.L. n. [201/2011]), disposto dall'art. 1, comma 707, della L. 190/2014 mediante l'applicazione del metodo del doppio calcolo e la scelta del sistema con importo inferiore non comporta il superamento dell'aliquota massima di rendimento prevista dall'art. 54, comma 7, del DPR n. 1092/1973. Infatti, anche se la nuova disposizione normativa prevede che, ai fini del doppio calcolo, l'applicazione del sistema retributivo debba fare riferimento a tutta l'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla pensione da incrementare con quella compresa fra la data di maturazione del diritto e quella di decorrenza della pensione, superando in questo modo il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile rappresentato dal previgente limite dei 40 anni di servizio a cui ordinariamente corrispondeva l'aliquota massima di rendimento dell'80%, ciò non significa che siano state superate anche le aliquote massime di rendimento previste per il sistema retributivo dal DPR n. 1092/1973 rispettivamente nell'art. 44 per il personale civile e nell'art. 54 per il personale militare ed equiparato. La costante giurisprudenza contabile (ex multis: Corte dei conti, Sez. Puglia, sent. 656/2019; Sez. I App., sent. 187/2022; Sez. III App., sentt. 13 e 172 del 2022) ha affermato [...] che, con l'integrazione normativa all'art. 24, comma 2 del D.L. [201/2011], recata dall'art. 1, comma 707, della L. 190/2014, il nuovo sistema retributivo da applicare ai fini del doppio calcolo differisce da

quello interamente retributivo solo per il limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, ivi compreso il limite massimo di tali aliquote. A tale impostazione ha aderito anche l'Istituto Previdenziale nella circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015 recante indicazioni sulla materia. La perdurante vigenza dell'art. 54, comma 7, anche nei confronti del personale militare ed equiparato la cui pensione è liquidata con il sistema misto 2012 [...] rende "irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva [...], atteso che in tal caso alcun concreto beneficio economico gli stessi possono conseguire essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (Corte dei conti, Sez. Puglia, sent. 656/2019 confermata dalla Sez. III App., sent. 172 del 2022). Alla luce di tali considerazioni nella riliquidazione della pensione [...] dopo il periodo di ausiliaria è da ritenere assorbente il ricalcolo basato sulla componente retributiva ai sensi dell'art. 1871 C.O.M. mentre la riliquidazione della quota contributiva relativa al servizio prestato dopo il 2011 deve essere limitata al nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria come previsto espressamente dall'art. 1864 C.O.M. non potendosi considerare anche il prospettato ulteriore montante contributivo maturato durante il periodo di ausiliaria. A ciò si aggiunga che la perdurante vigenza anche dell'aliquota massima di rendimento prevista dall'art. 54, comma 7, implica che nell'applicazione del metodo del doppio calcolo fra il sistema interamente retributivo e quello misto 2012 non può trovare applicazione un'aliquota di

rendimento superiore all'80%" (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, 17 novembre 2023, n. 486, relativamente a fattispecie pienamente sovrapponibile alla presente, e, in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, 24 aprile 2023, n. 33, Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, 24 maggio 2023, n. 96, Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 17 luglio 2023, n. 100 e Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 10 luglio 2023, n. 225).

1.4. In ragione di quanto osservato, la domanda va respinta.

2. E' invece inammissibile, perché nuova, la domanda articolata dal ricorrente nella memoria difensiva prodotta in vista dell'udienza 19.09.2023, anche alla luce della condivisibile parabola difensiva prospettata da INPS. In effetti, come ampiamente detto in narrativa, con il terzo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente si limitava ad evidenziare che il militare collocato in ausiliaria riveste il doppio status di lavoratore e pensionato per dedurne che il versamento di contributi nella misura del 32,95% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,75% a carico del dipendente) dovesse avere un rilievo anche ai fini di quiescenza e non solo ai fini del TFS (come poi sarebbe stato affermato). Il che però avveniva per accreditare sempre la (prima) domanda "principale" ovvero la seconda conclusione "principale" con cui genericamente - ed inammissibilmente perciò - si alludeva a non meglio precisati *"accessori erogati dal C.N.A. Carabinieri di Chieti per attività straordinarie (straordinari e indennità)"*. Viceversa, solo in sede di memoria viene richiesta la *"riliquidazione del trattamento di quiescenza - attualmente in carico all'Istituto Previdenziale, e per quanto di competenza del Ministero della Difesa – Comando Generale Arma dei Carabinieri –*

*Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri – derivante dal richiamo in servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 993, 1871 c. 3, 1876 D.lgs n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare), con valorizzazione degli assegni pensionabili maturati durante il periodo di richiamo nonché degli accessori erogati dal C.N.A. Carabinieri per attività extra-ordinarie (straordinari ed indennità varie)”. Alla irriducibile diversità di *petitum*, si correla però anche la eterogeneità della causa petendi, visto che, a fondamento di tale nuova domanda, si pone la pretesa illegittimità dei decreti di richiamo che, in ragione dell’artato richiamo ad erroneo presupposto normativo, avrebbero disposto il richiamo in servizio del personale in ausiliaria senza assegni, acquisendo preliminarmente, in merito, apposite di dichiarazioni di disponibilità del ricorrente estranee alla normativa di riferimento. Ove mai rappresentasse ancora valido criterio per affermare la potestas iudicandi di questa Corte, il *petitum sostanziale* così coltivato dal ricorrente, e che a questo punto mette in discussione più radicalmente la legittimità della vicenda amministrativa presupposta al collocamento in ausiliaria ed ai suoi richiami, disvela la novità della domanda. E, per quanto poi si ritenesse che non di *mutatio* ma di *ementatio libelli* trattasi - il che non è - la modificazione o precisazione della domanda mai risulta autorizzata dal Decidente ai sensi dell’art. 164 co. 1 ult. comma c.g.c.*

3. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara in parte infondato ed in parte inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese di lite fra tutte le parti.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni alla luce della natura delle questioni trattate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 21.11.2023.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 20 gennaio 2024

Pubblicata il 22 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

